

Allegato "C" Repertorio n.19839

Raccolta n.10567

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

E'costituita, su iniziativa dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea la Fondazione denominata "Fondazione Azienda ospedaliero - universitaria Sant'Andrea - E.T.S." ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia,

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede legale in Roma, Via di Grottarossa n.ri 1035/1038.

Articolo 3 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4 - Natura

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di beneficenza, solidarietà e pubblico interesse.

Non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le ipotesi previste dall'articolo 8, comma 3, del D. Lgs. 117/2017.

Ha l'obbligo di impiegare le risorse disponibili e gli eventuali avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente e strettamente connesse.

Non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad

eccezione di quelle ad esse direttamente e strettamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle indicate all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente normativa.

La Fondazione è apolitica e apartitica.

Ispira la propria organizzazione al rispetto delle norme in materia di privacy, trasparenza e prevenzione della corruzione.

Articolo 5 - Finalità, Scopi e Attività

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;

- lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- lettera d) educazione, istruzione e formazione

professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003,

n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività

culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'Ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione,

coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

La Fondazione svolge la propria attività a favore dell'Azienda ospedaliero universitaria Sant'Andrea, senza limitazioni territoriali, nel settore della beneficenza, solidarietà e pubblico interesse.

La Fondazione promuove direttamente o indirettamente le attività assistenziali, di ricerca, di formazione e innovazione dell'Azienda ospedaliero universitaria Sant'Andrea e ogni altra sua iniziativa, ivi inclusa l'assistenza e l'accoglienza alle famiglie e ai pazienti in cura e in situazione di difficoltà o di povertà.

Per realizzare gli scopi di cui sopra, la Fondazione attua e sviluppa tutte le attività, funzionali al raggiungimento degli stessi assumendo tutte le iniziative opportune e necessarie. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, essa provvede, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, a:

- organizzare attività di comunicazione finalizzata alla raccolta fondi e supportare la comunicazione istituzionale dell'Azienda ospedaliero universitaria Sant'Andrea, volta a consentire al pubblico esterno di conoscere, a livello nazionale e internazionale, il valore e l'esperienza dell'Azienda e la sua offerta medico-sanitaria;

- promuovere e realizzare la raccolta fondi in forma

organizzata e continuativa, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, da destinate al sostegno dell'Istituto e dei suoi progetti, sviluppando in tal senso lo spirito di collaborazione con le imprese e la società civile.

La Fondazione potrà, altresì:

- promuovere e sviluppare attività di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore (ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 117/2017), finalizzate alla crescita dell'Azienda ospedaliero Universitaria Sant'Andrea;
- accogliere ed assistere, anche indirettamente, le famiglie dei pazienti in cura e in situazione di difficoltà o di povertà;
- supportare la formazione anche per l'innovazione di processi, lo sviluppo della ricerca e il trasferimento della conoscenza e dei risultati, sia direttamente, sia mediante la partecipazione a soggetti preposti allo svolgimento di attività formative nel settore sanitario;
- compiere ogni altra attività strumentale e funzionale al perseguimento delle proprie finalità.

Articolo 6 - Attività diverse

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di

interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017, del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107 e dalla normativa vigente.

Articolo 7 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

dal patrimonio disponibile composto da somme di denaro e da beni, mobili o immobili, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione da parte di soggetti pubblici e privati, ivi incluse eventuali donazioni, lasciti, o altre liberalità, sempre che le somme e i beni in questione siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi statutari;

dalle rendite del patrimonio e dai proventi derivanti dalle varie attività della Fondazione, nonché quanto ricavato da servizi o da ogni altra attività, anche commerciale, purché non prevalente, svolta per il conseguimento e nell'ambito dei propri scopi;

dai contributi pubblici, privati e derivanti da sponsorizzazioni, sotto qualsiasi forma e a qualunque titolo erogati, purché finalizzati alla realizzazione degli scopi della Fondazione;

dai proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Articolo 8 - Utilizzo del Patrimonio

Il Patrimonio disponibile, i fondi raccolti e le risorse conferite alla Fondazione dai soggetti pubblici e privati che ne sostengono le attività, verranno utilizzati secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione per il perseguimento degli scopi della Fondazione e sono utilizzabili per il riequilibrio di eventuali disavanzi di gestione.

In particolare, per:

la gestione delle attività ordinarie della Fondazione;

la realizzazione diretta di iniziative nei settori di attività della Fondazione;

il sostegno di iniziative realizzate da altri enti senza scopo di lucro nei medesimi settori di attività, secondo quanto previsto all' art. 5 del presente Statuto.

Articolo 9 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;

- Il Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario;

- il Comitato Scientifico, se nominato;

- l'Organo di controllo e il Revisore dei Conti, se nominato.

I componenti degli Organi della Fondazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, eventuali rimborsi spese dovranno essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 - Consiglio Di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni e viene nominato dal Fondatore che determina anche il numero dei membri.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri del Consiglio il Fondatore provvede alla sua sostituzione. Il membro così nominato resta in carica fino alla scadenza naturale prevista per il suo predecessore.

Articolo 11 - Presidente - Vice Presidente - Segretario

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene sempre nominato dal Fondatore, nell'ambito dei membri del Consiglio di Amministrazione, e resta in carica per tutta la durata dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Vice Presidente e un Segretario che restano in carica per tutta la durata dello stesso Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili, senza limite di mandati.

Il Presidente e il Vice Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione.

Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

b) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

ed esercita i poteri che lo stesso gli delega in via generale

o di volta in volta;

c) gestisce i rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;

d) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

e) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

f) in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione;

g) partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico, se nominato;

h) predispone le bozze del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente; l'intervento e la sottoscrizione del Vice Presidente significa di per se l'assenza o l'impedimento del primo.

Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio e li sottoscrive con il Presidente insieme alla sottoscrizione degli altri membri presenti; della volontà di qualche membro di non sottoscrivere se ne dovrà dare conto nel verbale.

Articolo 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto di competenza degli altri organi della Fondazione. In particolare il Consiglio:

- stabilisce gli indirizzi generali dell'attività e della organizzazione della Fondazione, approvando programmi e formulando indirizzi, pareri e direttive su tutte le iniziative attinenti gli scopi della Fondazione;
- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sulla bozza predisposta dal Presidente;
- nomina un Vice Presidente e un Segretario;
- delibera l'accettazione di donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- amministra il patrimonio della Fondazione;
- dispone per il più conveniente impiego delle rendite del patrimonio;
- delibera su eventuali modifiche dello statuto, su proposta del Presidente e la sottopone all'eventuale approvazione delle autorità competenti;
- nomina i membri del Comitato Scientifico ed i componenti dell'Organo di Controllo o il Revisore dei Conti.

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni, per singoli atti o categorie di essi, al Presidente, ad altri componenti del Consiglio, determinando i limiti della delega.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dalla delega ha la rappresentanza legale della Fondazione.

La rappresentanza della Fondazione può essere attribuita anche ai dipendenti ed a terzi nei limiti delle procure loro conferite.

Articolo 13 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno due consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo stabilito per la riunione (purchè nell'ambito della Regione Lazio), spedito almeno otto giorni prima della data della riunione, con qualsiasi mezzo tecnico idoneo ad assicurarne la ricezione. Se è stato nominato l'Organo di Controllo o il Revisore dei Conti, ai fini della validità della adunanza, deve essere presente almeno un Revisore. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e con voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del

consiglio verranno riportate in apposito verbale alla cui redazione provvede il Segretario del Consiglio. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario insieme alla sottoscrizione degli altri membri presenti; della volontà di qualche membro di non sottoscrivere se ne dovrà dare conto nel verbale.

In assenza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa validamente costituito se si trovano contemporaneamente riuniti tutti i membri del Consiglio stesso ed almeno un componente dell'Organo di Controllo o il Revisore dei conti, se nominato.

Articolo 14 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, composto da cinque a nove membri, oltre al Presidente della Fondazione, nominati per un quadriennio dal Consiglio di Amministrazione e scelti tra esperti che maggiormente si sono distinti nel campo di attività della Fondazione. In caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo di uno dei membri, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione nella successiva riunione. Il membro così nominato resta in carica fino alla scadenza naturale prevista per il suo predecessore.

Il Comitato Scientifico formula proposte e dà parere sui programmi delle attività di ricerca della Fondazione e su ogni altro argomento ad esso sottoposto dagli organi della Fondazione.

Articolo 15 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, di cui all' art. 30 D.Lgs. 117/2017, è nominato, dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da uno a tre membri, scelti tra le categorie di cui all'art. 2397 c.c., che restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art.2399 c.c.

L'Organo di Controllo presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

Articolo 16 - Revisione legale dei conti

Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 17 - Modifiche dello statuto

Le modifiche al presente statuto vengono adottate, su iniziativa del Presidente della Fondazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Articolo 18 - Esercizio finanziario e Bilanci

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il giorno 15 (quindici) del mese di giugno di ogni anno

Il Presidente trasmette le bozze del bilancio consuntivo all'Organo di Controllo e al Revisore dei Conti, se nominato, per la predisposizione di apposita relazione. Entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs n.117/2017, nonché del bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. È compito del Consiglio di Amministrazione provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 20 - Estinzione della Fondazione

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articolo 27 e 28 del codice civile. In caso di estinzione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti tra i suoi membri. In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano, una volta eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei Liquidatori, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 D. Lgs. 117/2017, a favore di altri Enti del Terzo Settore, con le modalità previste dalla Legge e dal presente Statuto.

Articolo 21 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Firmato:

Fabio Lucidi

Maria Antonietta Cavallo Notaio